



Decreto Dirigenziale n. 398 del 12/02/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

Oggetto dell'Atto:

ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.3705 DEL 30 MARZO 2009 RESA
NEL GIUDIZIO TRA MAFFONGELLI MARIO ROBERTO E REGIONE CAMPANIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Sentenza del Consiglio di Stato del 30 marzo 2009 N.3705/09 resa nel giudizio tra Maffongelli Mario Roberto e Regione Campania ha espressamente statuito che:

- "non risulta congruamente motivata la decisione di disattendere le risultanze peritali nella parte in cui avevano ritenuto la ricorrenza, per taluni terreni, delle migliorie agrarie idonee a giustificare la legittimazione della posizione degli occupanti alla stregua del disposto dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766";
- "il riferimento generico all' altitudine ed alle caratteristiche dei suoli in parola non consente di percepire la ricorrenza di una delle condizioni ostative cristallizzate dalla disciplina in parola, con precipuo riferimento alla necessità che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni";
- "la sottolineatura della vocazione forestale dei fondi, di categoria A ai sensi del successivo art. 11 della menzionata legge n. 1766, è infine contraddetta dalla contestuale decisione di autorizzare la concessione in uso agrario dei terreni medesimi, motivata in base alla specifica considerazione che trattasi di terreni situati " *in una zona in cui i diritti civili del legnatICO e del pascolo vengono poco esercitati*";

PRESO ATTO della Relazione del geom. Ciro D'Acierno nominato perito istruttore per le operazioni demaniali sulle terre d'uso civico del Comune di Sessa Cilento (SA) con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n°1553 in data 12.02.1988;

CONSIDERATO che:

- nella menzionata Relazione il presupposto per la legittimazione a favore del sig. Maffongelli Mario Roberto nato a Sessa Cilento (SA) il 29.06.1953 veniva rinvenuto nella accertata "occupazione abusiva" del terreno demaniale e nella sussistenza degli specifici requisiti richiesti dalla legge quali: "possesso ultradecennale, trasformazione dei terreni, con sostanziali e permanenti opere di miglioramento, da pascoli (come ritenuto col Decreto 5.04.1938 di assegnazione alla categoria A) in terreni agricoli produttivi (prevalentemente seminativi e seminativi arborati). ... ; non interruzione della continuità dei rimanenti terreni demaniali ";
- il canone di legittimazione scaturito dal valore del terreno senza migliorie può ritenersi congruo applicando il coefficiente pari a 2,56 complessivi, corrispondente all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati per il periodo gennaio 1989 dicembre 2013;

CONSIDERATO inoltre che con DDR n° 130 del 06/08/2009 il Dirigente pro tempore dell'ex Settore Bilancio e Credito Agrario ha disposto di "*dare esecuzione alla predetta decisione del Consiglio di Stato – Sezione Quinta n. 3705 del 30 marzo 2009, col prendere atto dell'avvenuto annullamento e caducazione della delibera di Giunta regionale n. 4364 del 28 luglio 1995 nella parte in cui si riferisce a particelle occupate da Maffongelli Mario Roberto per le quali il perito istruttore aveva ravvisato le condizioni per la legittimazione, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti*";

RITENUTO, pertanto che al fine della pendente controversia si debba tener conto della singolarità della fattispecie in esame e disporre – anche alla stregua del giudicato tra le

parti - la legittimazione del terreno al sig. Maffongelli Mario Roberto, ricorrendo peraltro i presupposti di cui all'art. 9 della L. n. 1766/1927;

VISTO l'art. 2 della legge 01.12.1981, n. 692, che disciplina le agevolazioni fiscali in materia di Usi Civici;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

VISTI la legge 16/06/1927 n. 1766 e il R.D. n. 332 del 26/02/1928;

VISTA la legge regionale n. 11 del 17/03/1981;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD "Foreste"

DECRETA

Per quanto in narrativa riportato, che si intende integralmente confermato, di:

- 1) Dare esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato n. 3705/09 del 30 marzo 2009, che ordina che sia legittimato il terreno in ditta Maffongelli Mario Roberto nato a Sessa Cilento (SA) il 29 giugno 1953 insistente al foglio 13 particelle 29/c, 38/e, 2, 26/t e 18/f – foglio 8 particelle 79/c e 80 – foglio 24 particelle 135/c e 136, per un totale di Ettari 03 55 60 come riportato nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato);
- 2) Il canone di legittimazione imposto al legittimatarario, di natura enfiteutica, potrà essere affrancato contestualmente all'atto della concessione della legittimazione (art. 33 del R.D. n. 332/28) per un importo pari ad Euro 10.033,73 (Diecimilatrentatre/73) come espresso nell'allegato prospetto così come potrà essere pagato annualmente senza che tale alternativa incida sulla natura giuridica dell'istituto della legittimazione e, quindi, sul diritto acquisito dal legittimato. Tale canone sarà pagato dalla ditta legittimata a cadenza annuale posticipata a decorrere, per il calcolo economico, dalla data del presente decreto.
- 3) Ai sensi del primo comma dell'art. 24 della legge 16.06.1927, n.1766, in caso di affrancazione del canone della legittimazione, il relativo capitale sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Sessa Cilento (SA) con vincolo a favore della Regione Campania, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione previo autorizzazione regionale alla svincolo;
- 4) Il Sindaco pro-tempore, il Segretario ed il responsabile dell'ufficio contabilità del Comune di Sessa Cilento (SA) sono personalmente responsabili degli adempimenti previsti nel precedente punto.
- 5) Le spese delle operazioni relative alla verifica, concessione e consequenziale trascrizione e voltura catastale sono poste, pro quota, a carico della ditta legittimata.
- 6) La legittimazione delle terre sarà trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari di Salerno a cura e spese del Comune di Sessa Cilento (SA).
- 7) Copia del presente decreto comprensivo di allegato viene trasmessa:
 - all'Assessore all'Agricoltura;
 - al Comune di Sessa Cilento (SA)
 - all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – archiviazione decreti dirigenziali.

- All'UDCP per la pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 artt. 26 e 27.
- All'Avvocatura – Settore Consulenza Legale e Documentazione.
- Al sig. Maffongelli Mario Roberto.

IL DIRETTORE GENERALE
FILIPPO DIASCO